

TABELLA – FAQ – REGISTRO CEREALI

Nr.	Quesito	Risposta
1	<p>Quale è il termine ultimo per effettuare la prima registrazione?</p>	<p>Gli operatori devono effettuare la registrazione dei prodotti cerealicoli di provenienza nazionale e unionale ovvero importati da Paesi terzi, <b>entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento</b>, intendendosi le chiusure dei trimestri collocate nei giorni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.</p> <p>Al registro telematico dei cereali possono accedere diverse classi di utenti, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'azienda singola che, per il tramite del proprio titolare (azienda individuale) o del rappresentante legale (persona giuridica) accede al SIAN e inserisce direttamente le movimentazioni di registro;</li> <li>b) Le società cooperative e gli enti associativi che detengono il prodotto conferito dai soci o dagli associati e registrano i dati relativi ai prodotti acquisiti e ceduti nelle strutture gestite direttamente dall'organismo associativo;</li> <li>c) I Centri di Assistenza Agricola (CAA) che effettuano le operazioni di registrazione sul SIAN per conto delle aziende e degli Organismi Associativi da cui hanno ricevuto delega;</li> </ul> <p><b>Il registro cereali viene costituito per l'intera azienda (CUAA) a prescindere dagli stabilimenti detenuti.</b></p> <p>Il sistema mette a disposizione nel portale del SIAN specifiche funzionalità al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procedere all'inserimento di una singola movimentazione di acquisizione o cessione di prodotto (viene memorizzata la data di inserimento e l'eventuale ritardo nella registrazione)</li> <li>✓ Registrare più movimentazioni di acquisizione/cessione di prodotto a partire da un foglio Excel</li> <li>✓ Modificare o cancellare la/le registrazioni presenti nella banca dati SIAN (il sistema mantiene traccia della data di modifica)</li> <li>✓ Consultare la giacenza ad una specifica data al fine di conoscere le quantità di prodotto registrate per le diverse origini di provenienza</li> <li>✓ Stampare il registro con le sue movimentazioni.</li> </ul>

Nr.	Quesito	Risposta																					
		<p>Le movimentazioni di registro sono:</p> <table border="1" data-bbox="929 295 2105 821"> <thead> <tr> <th data-bbox="929 295 1265 335">DATO</th> <th colspan="2" data-bbox="1265 295 2105 335">DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="929 335 1265 375">CUAA azienda</td> <td colspan="2" data-bbox="1265 335 2105 375">Codice fiscale dell'azienda</td> </tr> <tr> <td data-bbox="929 375 1265 414">Data e numero operazione</td> <td colspan="2" data-bbox="1265 375 2105 414">Data del movimento di acquisto o cessione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="929 414 1265 486">Codice operazione</td> <td colspan="2" data-bbox="1265 414 2105 486">ACQ Acquisizione a qualsiasi titolo CESS Cessione a qualsiasi titolo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="929 486 1265 646">Tipologia del prodotto</td> <td data-bbox="1265 486 1691 646">10011900 Frumento duro 10019900 Frumento tenero 10059000 Granturco 10039000 Orzo 10019900 Farro</td> <td data-bbox="1691 486 2105 646">10029000 Segale 10079000 Sorgo 10049000 Avena 10082900 Miglio 10083000 Scagliola</td> </tr> <tr> <td data-bbox="929 646 1265 782">Origine (luogo di coltivazione del cereale)</td> <td colspan="2" data-bbox="1265 646 2105 782">IT Cereale italiano UE Cereale UE EX Cereale extra UE MI Miscela di cereali UE, UE/extra UE, extra UE</td> </tr> <tr> <td data-bbox="929 782 1265 821">Quantità prodotto</td> <td colspan="2" data-bbox="1265 782 2105 821">Quantità di prodotto espressa in tonnellata</td> </tr> </tbody> </table>	DATO	DESCRIZIONE		CUAA azienda	Codice fiscale dell'azienda		Data e numero operazione	Data del movimento di acquisto o cessione		Codice operazione	ACQ Acquisizione a qualsiasi titolo CESS Cessione a qualsiasi titolo		Tipologia del prodotto	10011900 Frumento duro 10019900 Frumento tenero 10059000 Granturco 10039000 Orzo 10019900 Farro	10029000 Segale 10079000 Sorgo 10049000 Avena 10082900 Miglio 10083000 Scagliola	Origine (luogo di coltivazione del cereale)	IT Cereale italiano UE Cereale UE EX Cereale extra UE MI Miscela di cereali UE, UE/extra UE, extra UE		Quantità prodotto	Quantità di prodotto espressa in tonnellata	
DATO	DESCRIZIONE																						
CUAA azienda	Codice fiscale dell'azienda																						
Data e numero operazione	Data del movimento di acquisto o cessione																						
Codice operazione	ACQ Acquisizione a qualsiasi titolo CESS Cessione a qualsiasi titolo																						
Tipologia del prodotto	10011900 Frumento duro 10019900 Frumento tenero 10059000 Granturco 10039000 Orzo 10019900 Farro	10029000 Segale 10079000 Sorgo 10049000 Avena 10082900 Miglio 10083000 Scagliola																					
Origine (luogo di coltivazione del cereale)	IT Cereale italiano UE Cereale UE EX Cereale extra UE MI Miscela di cereali UE, UE/extra UE, extra UE																						
Quantità prodotto	Quantità di prodotto espressa in tonnellata																						
2	<p>Siamo una ditta di trading che commercializza cereali, senza possedere magazzini in quanto la merce viene depositata presso magazzini terzi. In questo caso chi deve tenere il Registro ed effettuare le registrazioni? Nel caso in cui le registrazioni dovranno essere effettuate dal magazzino, la responsabilità di errata o mancata registrazione è in capo al magazzino oppure alla nostra ditta di trading?</p>	<p>Sono obbligati a detenere il registro <b>le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola</b> che, in forma singola o associata, <b>acquisiscono o cedono</b>, a qualsiasi titolo, uno o più prodotti. <b>Sono esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione e i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell'ambito di attività commerciali. L'obbligo del registro scatta dal 31 luglio 2025.</b> Al fine di evitare di incorrere in infrazioni è necessario che le prime registrazioni vadano eseguite entro il 20 ottobre p.v. e si riferiscano al trimestre comprendente i mesi di luglio, agosto e settembre 2025. Se le imprese operano come acquirenti o cessionari dei prodotti contemplati sono tenuti alla registrazione trimestrale. Altrimenti se non operano formalmente l'acquisto del prodotto ma bensì intervengono solo come mediatori (caso di Trading) non sono tenuti alla registrazione trimestrale.</p>																					

Nr.	Quesito	Risposta
3	<p>In caso di vendita sottobordo, cioè di merce proveniente da Paesi terzi o Paesi UE consegnata direttamente dalla nave (dall'impresa importatrice) al compratore, questa operazione è soggetta a registrazione sul Registro? Oppure sarà a carico del compratore all'atto dell'introduzione nei propri magazzini?</p>	<p>Vedasi punto 2. La registrazione è a carico di chi acquisisce o cede il prodotto ovvero di chi lo introduce nei propri magazzini dopo averlo acquistato o acquisito a qualsiasi titolo. In tal senso vedasi le definizioni di cui all'articolo 1 del D.M. "Operazioni di carico" e "Operazioni di scarico" «operazioni di carico» operazioni di introduzione in azienda, in seguito alla produzione, all'acquisto o a qualsiasi altro tipo di trasferimento di uno o più prodotti «operazioni di scarico» operazioni connesse alla movimentazione, per vendita, cessione, trasferimento di uno o più prodotti;</p>
4	<p>Una società che svolge, oltre a trading di cereali e lavorazione di cereali per produzione di alimenti, anche la produzione mangimistica, può considerarsi esonerata dal tenere il registro per la parte di cereali destinata alla produzione mangimistica? Se sì, può farlo solo se la produzione mangimistica è prevalente oppure anche se non è prevalente? E, nel caso contasse la prevalenza, come misurare tale "prevalenza" rispetto alle altre attività? Ai sensi dell'art. 5.3 del Decreto Attuativo, sempre nell'esempio sopra, sarà esonerata anche per l'acquisto di cereali destinati alla trasformazione in ingrediente alimentare umano diverso dal mangime?</p>	<p><b>Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali</b> e i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda. Inoltre, non sono tenute all'obbligo della registrazione <b>le aziende che esercitano in via prevalente l'attività di allevamento e quelle che producono mangimi</b>. L'obbligo di registrazione non si applica ai prodotti trasferiti in strutture private o associative all'atto della trebbiatura; in tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.</p>
5	<p>A cosa si riferisce l'esclusione dell'obbligo di registrazione per tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione di cereali, contenuta all'art. 5.3 del Decreto Attuativo? È relativa a qualsiasi cereale che viene acquistato per esser trasformato dalla stessa azienda acquirente (ad es. in ingrediente alimentare)? Se così fosse immaginiamo che la definizione di "operatori" all'art. 1 e) del Decreto Attuativo dove sono menzionate anche le "imprese di prima trasformazione" tra gli operatori obbligati a tenere il registro si riferisca solo all'ipotesi in cui tali imprese di prima trasformazione comprino cereali senza il fine di trasformarli ma solo per rivenderli?</p>	<p>Vedasi punto 2 e 4.</p>

Nr.	Quesito	Risposta
6	<p>Conferma del fatto che, se un magazzino esterno, gestito da un terzo, riceve fisicamente in deposito i cereali appena acquistati dall'operatore, sarà solo lui a dover tenere il registro per quei cereali e non l'operatore che aveva acquistato i cereali (ai sensi del punto 2.4 dell'allegato al Decreto Attuativo)? Oppure non c'è obbligo diretto del magazzino esterno perché non compra e non vende e dunque sarà sempre responsabilità dell'operatore che compra e vende (ed usa il magazzino esterno) far sì che il magazzino esterno compia le registrazioni? E se successivamente il magazzino restituisce all'operatore i cereali, questi non devono esser registrati dall'operatore in ingresso, perché altrimenti si avrebbe una doppia registrazione?</p>	<p>Vedasi punto 2 e 4.</p>
7	<p>Le società di trading rientrano nelle imprese commerciali che devono obbligatoriamente sottoporsi a questo monitoraggio?</p>	<p>Sì se le imprese operano come acquirenti o cessionari dei prodotti contemplati, introducendo i cereali in azienda. No, se non operano fisicamente l'acquisizione del prodotto ma intervengono solo come mediatori.</p>
8	<p>La registrazione delle operazioni deve essere effettuata mensilmente (art. 4.1) oppure con cadenza trimestrale (art. 4.2)?</p>	<p>Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle acquisizioni, degli acquisti e delle cessioni effettuate a qualsiasi titolo in ciascun trimestre, di <b>nove diversi prodotti cerealicoli</b> (frumento duro, frumento tenero e segalato, granturco, orzo, farro, segale, sorgo, avena, miglio e scagliola). <b>Sono registrati le quantità totali (in tonnellate) di ciascun prodotto cerealicolo acquisito o ceduto nel trimestre</b> distintamente per origine (provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi). Le chiusure dei trimestri sono collocate nei giorni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.</p>
9	<p>Non risulta modificato né cancellato il comma 3 dell'art. 5 del Decreto 1° ottobre 2024, secondo il quale: “Sono escluse dall'obbligo di registrazione tutte le operazioni di carico e</p>	<p>Vedasi punto 2 e 4.</p>

Nr.	Quesito	Risposta
	<p>scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati.”. Resta pertanto il dubbio di capire se – al di fuori della mangimistica che è espressamente esclusa dall’applicazione di questa legge – altre imprese di prima trasformazione dei cereali, ad es. in ingredienti alimentari o in sostanze chimiche per altre industrie, possano ritenersi escluse e dunque non soggette agli obblighi di tenuta del registro telematico per il fatto che carichino cereali solo per poi trasformarli in tali ingredienti o sostanze.</p>	
10	<p>La previsione alla sezione 2.3 del nuovo allegato recita “3. Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il Registro è tenuto da chi materialmente detiene il prodotto.”  Siccome le “operazioni” sono quelle definite all’art. 1 del Decreto Ministeriale 1 ottobre 2024, tra cui “«operazioni di carico» operazioni di introduzione in azienda, in seguito alla produzione, all’acquisto o a qualsiasi altro tipo di trasferimento di uno o più prodotti;” e “d) «operazioni di scarico» operazioni connesse alla movimentazione, per vendita, cessione, trasferimento di uno o più prodotti”, potete dunque confermare che se un magazzino esterno offre al proprietario dei cereali servizi di logistica per carico/scarico/movimentazione e detiene materialmente il prodotto, debba esser il magazzino esterno ad adempiere all’obbligo di tenuta del registro?</p>	<p>I <b>soggetti</b> obbligati alla tenuta del Registro, i <b>prodotti</b> e le <b>operazioni</b> per i quali sussiste l’obbligo di registrazione sono esclusivamente quelli indicati negli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente Decreto. Le comunicazioni devono essere effettuate da chi acquisisce o cede il prodotto a qualsiasi titolo introducendolo in azienda.</p>
11	<p>I molini a mais rientrano nella prima trasformazione? Sono tenuti a effettuare le registrazioni di cui al Decreto in commento? Le aziende che moliscono il mais, qualora rientrassero nella prima trasformazione, sarebbero tenute esclusivamente a registrare le operazioni di carico per acquisto</p>	<p>La prima trasformazione dei cereali definisce i processi iniziali di trasformazione dei cereali in prodotti semilavorati o finiti (ad esempio la farina).  Sono obbligati a detenere il registro <b>le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola</b> che, in forma singola o associata, <b>acquisiscono o cedono</b>, a qualsiasi titolo, uno o più prodotti. <b>Sono esclusi gli operatori</b></p>

Nr.	Quesito	Risposta
	<p>(entrata in azienda), mentre sarebbero escluse dalla registrazione delle operazioni di scarico, essendo queste legate alla trasformazione del mais?</p>	<p><b>delle imprese di seconda trasformazione e i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell'ambito di attività commerciali.</b>  <b>Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali</b> e i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda. Inoltre, non sono tenute all'obbligo della registrazione <b>le aziende che esercitano in via prevalente l'attività di allevamento e quelle che producono mangimi.</b>  L'obbligo di registrazione non si applica ai prodotti trasferiti in strutture private o associative all'atto della trebbiatura; in tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.  La registrazione è a carico della persona giuridica che acquisisce o cede il prodotto ovvero dei soggetti che lo introducono nei propri magazzini dopo averlo acquistato o acquisito a qualsiasi titolo. In tal senso vedasi le definizioni di cui all'articolo 1 del D.M. "Operazioni di carico" e "Operazioni di scarico" «operazioni di carico» operazioni di introduzione in azienda, in seguito alla produzione, all'acquisto o a qualsiasi altro tipo di trasferimento di uno o più prodotti «operazioni di scarico» operazioni connesse alla movimentazione, per vendita, cessione, trasferimento di uno o più prodotti.</p>
12	<p>Detto ciò, resterebbe il problema della giacenza perché, registrando operazioni carico senza scarico, col tempo, si avrebbero giacenze non reali?</p>	<p>Il registro cereali <b>viene costituito per l'intera azienda (CUAA) a prescindere dagli stabilimenti detenuti</b> e pertanto la giacenza non costituisce un dato rilevabile ma bensì sono annotate le sole movimentazioni relative ad acquisizioni e cessioni effettuate a qualsiasi titolo nel trimestre di riferimento.</p>
13	<p><b>Scenario:</b> La società <b>A</b> (proprietaria della merce) stipula un contratto di deposito con la società <b>B</b>, che fornisce il servizio di stoccaggio fisico dei cereali. La società <b>A</b> venderà poi la merce a un acquirente finale.  <b>Quesito:</b> Chi è il soggetto obbligato a registrare le movimentazioni nel sistema "Granaio Italia"? La società <b>A</b> (in quanto proprietaria) o la società <b>B</b> (in quanto detentore fisico)?</p>	<p>La registrazione è a carico della <b>persona giuridica che acquisisce o cede il prodotto ovvero dei soggetti che lo introducono nei propri magazzini dopo averlo acquistato o acquisito a qualsiasi titolo (soggetto B).</b>  In tal senso vedasi le definizioni di cui all'articolo 1 del D.M. "Operazioni di carico" e "Operazioni di scarico" «operazioni di carico» operazioni di introduzione in azienda, in seguito alla produzione, all'acquisto o a qualsiasi altro tipo di trasferimento di uno o più prodotti «operazioni di scarico» operazioni connesse alla movimentazione, per vendita, cessione, trasferimento di uno o più prodotti.  L'obbligo di registrazione non si applica ai prodotti trasferiti in strutture private o associative all'atto della trebbiatura; in tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.</p>

Nr.	Quesito	Risposta
14	<p><b>Scenario:</b> La società C acquista e stocca cereali presso i propri magazzini. Successivamente, vende la merce alla società D, ma la mantiene fisicamente in deposito (conto deposito) per conto di D, in attesa della consegna fisica futura.</p> <p><b>Quesito:</b> Come devono essere gestite le registrazioni da parte delle due società? <b>Società C:</b> Deve registrare l'uscita della merce al momento della <b>vendita</b> (passaggio di proprietà) o al momento della <b>consegna fisica</b> successiva?</p> <p><b>Società D:</b> Quando sorge il suo obbligo di registrazione? Al momento dell'<b>acquisto</b> (anche se la merce non è fisicamente presso i suoi locali) o al momento della <b>presa in carico effettiva</b>?</p>	Vedasi risposta al quesito nr. 13
15	<p><b>Scenario:</b> Una società stocca, per conto di un'azienda sementiera, cereali destinati esclusivamente a diventare sementi.</p> <p><b>Quesito:</b> Si chiede conferma che, come previsto dall'art. 5, comma 4 del DM 1° ottobre 2024, i carichi e gli scarichi di cereali destinati alla <b>filiera sementiera</b> siano effettivamente <b>esclusi</b> dall'obbligo di registrazione.</p>	<p>La prima trasformazione dei cereali definisce i processi iniziali di trasformazione dei cereali in prodotti semilavorati o finiti (ad esempio la farina).</p> <p>Sono obbligati a detenere il registro le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, acquisiscono o cedono, a qualsiasi titolo, uno o più prodotti. Sono esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione e i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell'ambito di attività commerciali.</p> <p><b>Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda.</b> Inoltre, non sono tenute all'obbligo della registrazione <b>le aziende che esercitano in via prevalente l'attività di allevamento e quelle che producono mangimi.</b></p>
16	<p><b>Scenario:</b> Una società acquista e stocca mais senza conoscere al momento la sua destinazione finale. A seconda delle richieste di mercato, parte del mais potrebbe essere venduto come granella per mangimi, mentre un'altra parte potrebbe</p>	<p>Il registro cereali <b>viene costituito per l'intera azienda (CUAA) a prescindere dagli stabilimenti detenuti</b> e pertanto la giacenza non costituisce un dato rilevabile ma bensì sono annotate le sole movimentazioni relative ad acquisizioni e cessioni effettuate a qualsiasi titolo nel trimestre di riferimento.</p>

Nr.	Quesito	Risposta
	<p>essere trasformata internamente in farina, fiocchi o altri derivati.</p> <p><b>Quesito:</b> Come deve essere gestita la registrazione in questo caso? Se la società registra regolarmente il carico in entrata, ma poi trasforma il prodotto internamente, non vi sarebbe una corrispondente registrazione di "scarico" per vendita. Come va tracciata l'operazione di trasformazione per chiudere il ciclo sul registro?</p>	
17	<p>Industria molitoria (trasforma grano duro in semole) il registro telematico è obbligatorio? Anche se non commercializza grano?</p>	<p>Sono obbligati a detenere il registro le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, acquisiscono o cedono, a qualsiasi titolo, uno o più prodotti. Sono esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione e i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell'ambito di attività commerciali.</p> <p>Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda. Inoltre, non sono tenute all'obbligo della registrazione le aziende che esercitano in via prevalente l'attività di allevamento e quelle che producono mangimi.</p>
18	<p>Le giacenze 0 KG, nel trimestre di riferimento, devono essere registrate comunque?</p>	<p>La giacenza non è un dato rilevabile bensì devono essere registrate le movimentazioni di acquisizione e cessione nei limiti previsti dall'art. 4 comma 2 del DM n. 507566 del 1° ottobre 2024 come modificato dal DM 43350 del 30 gennaio 2025.</p>
19	<p>Per i trimestri precedenti al trimestre di riferimento in cui scatta l'obbligo delle registrazioni (1/07/2025 – 30/09/2025) non si è tenuti alla registrazione di carico/scarico?</p>	<p>La prima registrazione avverrà il 20 ottobre 2025 con riferimento al trimestre 1/7/25 - 30/9/25.</p>
20	<p>Quando diventa definitiva la stampa del registro? Una volta stampato oppure trascorso il lasso temporale dei venti giorni che si hanno a disposizione per effettuare le registrazioni del trimestre?</p>	<p>Il sistema mette a disposizione nel portale del SIAN specifiche funzionalità al fine di:</p> <p>Procedere all'inserimento di una singola movimentazione di acquisto o cessione di prodotto (viene memorizzata la data di inserimento e l'eventuale ritardo nella registrazione)</p> <p>Registrare più movimentazioni di acquisto/cessione di prodotto a partire da un foglio Excel</p>

Nr.	Quesito	Risposta
		<p>Modificare o cancellare la/le registrazioni presenti nella banca dati SIAN (il sistema mantiene traccia della data di modifica)</p> <p>Consultare la giacenza ad una specifica data al fine di conoscere le quantità di prodotto registrate per le diverse origini di provenienza</p> <p>Stampare il registro con le sue movimentazioni</p>
21	<p>Le operazioni di carico riguardano l'acquisto o il trasferimento di uno o più prodotti? (es. nel caso di un molino, viene acquistato grano per essere trasformato in semola, in questo caso vi sarà una registrazione di carico del grano ma deve essere effettuata anche la registrazione dello scarico del prodotto?</p> <p>Ovvero andare ad effettuare la registrazione nel seguente modo: "ACQ" quando la materia prima viene acquistata/conferita e "CESS" quando il grano viene utilizzato per la macinazione e/o rivendita?</p>	<p>No, in quanto sono annotate le sole movimentazioni relative ad acquisizioni e cessioni effettuate a qualsiasi titolo nel trimestre di riferimento dei prodotti di cui all'art. 2 del decreto.</p> <p>La giacenza non costituisce un dato rilevabile.</p>
22	<p>In quale momento inserire la giacenza? al ricevimento della fattura di vendita? oppure quando arriva fisicamente il prodotto nei magazzini anche se non c'è l'immediata vendita?</p>	<p>La giacenza non costituisce un dato rilevabile ma bensì sono annotate le sole movimentazioni relative ad acquisizioni e cessioni effettuate a qualsiasi titolo nel trimestre di riferimento. La registrazione è a carico della persona giuridica che acquisisce o cede il prodotto ovvero dei soggetti che lo introducono nei propri magazzini dopo averlo acquistato o acquisito a qualsiasi titolo.</p> <p>In tal senso vedasi le definizioni di cui all'articolo 1 del D.M. "Operazioni di carico" e "Operazioni di scarico". «operazioni di carico» operazioni di introduzione in azienda, in seguito alla produzione, all'acquisto o a qualsiasi altro tipo di trasferimento di uno o più prodotti; «operazioni di scarico» operazioni connesse alla movimentazione, per vendita, cessione, trasferimento di uno o più prodotti.</p> <p>L'obbligo di registrazione non si applica ai prodotti trasferiti in strutture private o associative all'atto della trebbiatura; in tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.</p>

Nr.	Quesito	Risposta
23	vanno inseriti i soli acquisti e vendite dei vari prodotti oppure anche delle giacenze?	La giacenza non costituisce un dato rilevabile ma bensì sono annotate le sole movimentazioni relative ad acquisizioni e cessioni effettuate a qualsiasi titolo nel trimestre di riferimento.
24	utilizzo unico per tutti i prodotti e frequenza di inserimento (mensile o per tutto il trimestre)	Gli operatori devono effettuare la registrazione dei prodotti cerealicoli di provenienza nazionale e unionale ovvero importati da Paesi terzi, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, intendendosi le chiusure dei trimestri collocate nei giorni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale degli acquisti e delle vendite effettuate in ciascuna trimestre di nove diversi prodotti cerealicoli (frumento duro, frumento tenero e segalato, granturco, orzo, farro, segale, sorgo, avena, miglio e scagliola). Sono registrati le quantità totali (in tonnellate) di ciascun prodotto cerealicolo acquistato o ceduto nel trimestre distintamente per origine (provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi)
25	Nei casi di stoccaggio dei prodotti questi devono essere inseriti come acquisti e/o cessione nel momento dell'emissione della fattura oppure nel momento di ritiro da parte del cliente?	<p>Vedasi le definizioni di cui all'articolo 1 del D.M. "Operazioni di carico" e "Operazioni di scarico".</p> <p>«operazioni di carico»: operazioni di introduzione in azienda, in seguito alla produzione, all'acquisto o a qualsiasi altro tipo di trasferimento di uno o più prodotti;</p> <p>«operazioni di scarico»: operazioni connesse alla movimentazione, per vendita, cessione, trasferimento di uno o più prodotti.</p>
26	Nel portale è riporta una finestra che prevede l'inserimento di una sola data di riferimento e non invece di un trimestre, come inserire le quantità che si riferiscono ad un intero trimestre?	<p>Il registro consente:</p> <p>"Registrazione movimento": La funzione consente la registrazione della singola movimentazione con i prodotti registrati separatamente in base all'origine;</p> <p>"Acquisizione movimentazione da file": La funzione consente l'acquisizione di più movimentazioni di registro a partire da un file Excel opportunamente codificato.</p>
27	come ditta mangimistica si è tenuti ad inserire nel registro?	Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare

Nr.	Quesito	Risposta
		in azienda. Inoltre, non sono tenute all'obbligo della registrazione le aziende che esercitano in via prevalente l'attività di allevamento e quelle che producono mangimi.
28	Nei casi di centro di stoccaggio e molino a grano duro per la produzione di semola, il registro relativo al conto lavoro, deve essere gestito per i committenti?	Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il Registro è tenuto da chi materialmente detiene il prodotto. Sono obbligati a detenere il registro le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, acquisiscono o cedono, a qualsiasi titolo, uno o più prodotti. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali.
29	come inserire la giacenza iniziale, unico movimento con data fine trimestre (30/09/2025) che riepiloga tutta la quantità in acquisto e vendita.	La giacenza non costituisce un dato rilevabile ma bensì sono annotate le sole movimentazioni relative ad acquisizioni e cessioni effettuate a qualsiasi titolo nel trimestre di riferimento.
30	<p>ditta con due stabilimenti che hanno ognuno la propria ragione sociale: tutti gli acquisti di grano vengono fatti da un unico stabilimento (stabilimento A) ma lavorati in entrambi. In fase di registrazione, dobbiamo farla con l'unica società che acquista o dobbiamo fare due registrazioni in base a dove viene lavorato? Il grano utilizzato nello stabilimento B non viene ceduto ma viene effettuato un conto lavoro.</p> <p>Nello stabilimento B viene depositato del grano che lo stabilimento A acquista da un fornitore/cliente per fare un conto deposito e lavorazione. In questo caso, questo grano va considerato nella somma dei quantitativi dello stabilimento A o no?</p> <p>Nel caso in cui venisse stipulato un contratto di grano che però non viene consegnato nei nostri stabilimenti ma ceduto direttamente a un cliente, va registrato?</p>	<p>Il registro cereali viene costituito per l'intera azienda (CUAA) a prescindere dagli stabilimenti detenuti e pertanto la giacenza non costituisce un dato rilevabile ma bensì sono annotate le sole movimentazioni relative ad acquisizioni e cessioni effettuate a qualsiasi titolo nel trimestre di riferimento. Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il Registro è tenuto da chi materialmente detiene il prodotto.</p>
31	Nella formulazione aggiornata del decreto 1° ottobre 2024 n. 0507566 concernente "l'attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul	

Nr.	Quesito	Risposta
	<p>territorio nazionale” come modificato dal decreto di modifica n. 0067474 allegato a questa mail, è riportato: <i>“Non sono tenute all'obbligo di registrazione le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.”</i></p> <p>Dalla lettura letterale del testo, l'inciso “in via prevalente” è inserito all'interno della proposizione “aziende che esercitano l'attività di allevamento” e sembra quindi riferirsi soltanto a quest'ultima. La seconda proposizione coordinata, le “aziende che producono mangimi”, risulta invece direttamente retta dalla principale “non sono tenute all'obbligo di registrazione”, senza la specificazione della prevalenza. Ne deriverebbe che il criterio della prevalenza si applichi esclusivamente alle aziende di allevamento, mentre tutte le aziende che producono mangimi ne sarebbero comunque esentate.</p>	<p>Nello specifico, per quanto concerne il quesito posto e relativo alla interpretazione della norma riguardante l'obbligo di registrazione per le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi, si conferma l'esclusione dagli obblighi di registrazione per queste ultime.</p>